

Scheda 3 – Giustizia**Rinvio Pregiudiziale n. C-444/07**– ex art. 267 del TFUE.

"Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1346/2000

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Sad Rejonowy w Gdansk (Polonia), di interpretare alcune norme del regolamento n.1346/2000, come modificato dal reg.to n.603/2005, sulle procedure di insolvenza. Nel caso di specie era stata aperta, in Polonia, una procedura di insolvenza a carico di una società con sede legale, come da statuto, ubicata nello stesso Stato membro. Alcuni giorni dopo, alcuni beni di proprietà della società suddetta, localizzati presso una filiale in Germania, erano stati sottoposti a sequestro su ordine della competente autorità tedesca. Pertanto, si richiedeva alla Corte di chiarire, alla luce delle norme europee, se fosse possibile al curatore responsabile della stessa procedura di insolvenza - nominato dal giudice polacco - di ritenere inefficaci gli atti conservativi disposti in Germania e, quindi, di richiamare in Polonia - come facenti parte dei beni dell'impresa in liquidazione - i cespiti sequestrati dalle autorità tedesche. In particolare, la Corte è stata richiesta di interpretare il combinato disposto degli artt. 3,4,16,17 e 25 del regolamento di cui sopra, dal quale risulta: che l'apertura delle procedure di insolvenza, nei confronti di un'impresa, spetta normalmente alle competenti autorità dello stesso Stato membro in cui lo statuto dell'impresa ha ubicato la sede legale; che la decisione di apertura della procedura - così come tutte le altre decisioni assunte, in seguito, dal medesimo giudice - non appena efficaci nello Stato in cui sono adottate, lo divengono automaticamente in tutti gli altri Stati membri; che alla procedura di insolvenza si applica, dall'inizio alla fine, la legge vigente nello Stato membro in cui ne è stata disposta l'apertura; che, comunque, anche dopo l'apertura della predetta procedura di insolvenza, è concesso ai giudici di uno Stato membro, diverso da quello di apertura, di attivare a loro volta una procedura di insolvenza "secondaria", sempre che, nel secondo Stato membro, esista una dipendenza dell'impresa e limitatamente ai beni ivi esistenti. Pertanto, la Corte ha chiarito che la rilevanza di tale procedura, c.d. di insolvenza "secondaria", rappresenta un'eccezione alla regola, sopra riportata, in base alla quale si ritiene che soltanto la legge dello Stato in cui si è aperta la procedura principale - nonché le decisioni del giudice che ha disposto l'apertura stessa - sono efficaci nell'ambito di tutti gli Stati membri e si impongono alle autorità di tutti i Paesi UE. Quindi, poiché un'eccezione deve essere interpretata restrittivamente, la Corte ha aggiunto che, nell'ambito di essa, non rientra il caso di un mero sequestro di beni dell'impresa, presso una dipendenza sita in uno Stato membro diverso da quello di apertura. Tale ipotesi, infatti, risulta differente da quella dell'applicazione di una procedura di insolvenza "secondaria". Quindi, tale sequestro non paralizzerà la decisione del giudice polacco in ordine al rientro, in Polonia, dei cespiti in questione.

Stato della Procedura

Il 21/1/10, la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-444/07, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-518/08--** ex art. 267 del TFUE

"Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dal Tribunal de Grande Instance (Francia), di interpretare l'art. 6 della dir.va 2001/84/CE, sul diritto dell'autore di un'opera d'arte, figurativa o letteraria, ad un compenso sulle vendite della stessa opera, successive a quella fra l'autore e il primo acquirente. L'articolo suddetto, in particolare, stabilisce che il diritto in questione, dopo la morte dell'autore, si trasmette ai suoi "aventi causa", nozione, quest'ultima, ricomprensiva non solo degli eredi legittimi, ma anche degli eredi per testamento e dei legatari. Al riguardo, la Corte viene interpellata sul se - alla stregua dell'interpretazione di tale articolo - si deve ritenere incompatibile con esso una norma nazionale la quale - come quella vigente in Francia - preveda, in caso di morte dell'autore, che il diritto in oggetto spetti esclusivamente ai suoi "eredi legittimi", con esclusione del legatario e di altri aventi causa. La soluzione fornita dalla Corte si fonda sulla considerazione della finalità sottesa alla stessa dir.2001/84. Quest'ultima, introducendo regole uniformi sul diritto in questione, valide in tutti i Paesi membri, persegue un duplice scopo. Infatti, da una parte si garantisce che in tutti gli Stati UE - non solo in quelli ove tale diritto era già ammesso dall'ordinamento interno - l'autore possa ritrarre un vantaggio dalle vendite successive; dall'altra, si è inteso ovviare ad una situazione di difformità fra gli ordinamenti nazionali, che falsava la concorrenza all'interno del mercato comune. Alcuni di tali ordinamenti, infatti, non prevedevano il diritto in oggetto, o gli attribuivano un importo inferiore rispetto a quello stabilito in altri Stati membri. Di conseguenza, gli operatori del settore preferivano negoziare le opere d'arte nel Paese membro ove il diritto in parola non esisteva, o era previsto per un'aliquota inferiore. Il tutto con pregiudizio delle case d'asta, nonché dei mercanti d'arte, degli Stati membri in cui il diritto medesimo assumeva un importo maggiore. Quindi, gli operatori di alcuni Stati membri si trovavano in condizioni di maggior vantaggio concorrenziale rispetto a quelli di altri Stati. La Corte rammenta inoltre come, con le direttive, la UE non disciplini nel dettaglio una certa materia, ma semplicemente fissi regole comuni "minime", consentendo al legislatore nazionale di regolare la materia stessa con norme più specifiche, sempre che non siano in contrasto con le direttive stesse. Venendo al caso concreto, si deve concludere che una norma, emanata dal legislatore nazionale, sarebbe incompatibile con la dir. 2001/84 solo ove consentisse, contro gli scopi di quest'ultima, il distorcimento della concorrenza nel mercato comune. Pertanto, si ritiene che le disposizioni francesi, come sopra descritte, non inficino le regole concorrenziali all'interno del mercato UE, in quanto la circostanza per cui solo gli eredi ex lege - e non altri aventi causa - sono chiamati a succedere nel diritto dell'autore sulle vendite successive, non attribuisce agli operatori di uno Stato membro una posizione di privilegio rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione.

Stato della Procedura

In data 15 aprile 2010 la Corte di Giustizia UE ha deciso la causa C-518/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Lavoro e Affari Sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 286/09 e C- 287/09	Artt. 17, 39 e 42 del TCE – Reg. n. 1408/71 – periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale sotto la legislazione di ciascuno Stato membro – periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale applicabile ai dipendenti delle Istituzioni comunitarie. Sistema della totalizzazione e prorattizzazione per il riconoscimento del diritto ad una data prestazione. (Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro)	sentenza	Sì
Scheda 2 C- 471/08	Direttiva 92/85/CEE Artt. 5 e 11, punto 1 – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Mantenimento di una retribuzione e/o versamento di un'indennità adeguata.	sentenza	No
Scheda 3 C- 98/09	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Clausola 8 – Indicazioni da includere in un contratto di lavoro a tempo determinato concluso per sostituire un lavoratore assente – Riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori –	sentenza	NO
Scheda 4 C-395/08 e 396/08	Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno – Calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione	sentenza	Sì
Scheda 5 C-229/08	Direttiva 2000/78/CE – Art. 4, n. 1 – Divieto delle discriminazioni fondate sull'età – Disposizione nazionale che fissa a 30 anni l'età massima di assunzione di funzionari nell'ambito dell'impiego dei vigili del fuoco – Obiettivo perseguito – Nozione di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa	sentenza	No
Scheda 6 C-542/08	Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Indennità speciale di anzianità di servizio dei professori universitari prevista da una normativa nazionale la cui incompatibilità con il diritto comunitario è stata constatata con sentenza della Corte – Termine di prescrizione – Principi di equivalenza e di effettività	sentenza	No

Scheda 7 C-124/09	Regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85 – Trasporti su strada – Obbligo di iscrizione – Periodi di riposo e altri tempi di lavoro – Tempo trascorso per recarsi nel luogo di presa in consegna di un veicolo munito di un apparecchio di controllo – Nozione di “sede dell’azienda”»	sentenza	No
-----------------------------	--	----------	----

Scheda 1 – Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-286/09 e C-287/09 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Funzionari”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro e Politiche Sociali.**Violazione**

La Corte di Appello di Roma richiede alla Corte di Giustizia di interpretare l'art. 39 del Trattato CE, nonché le norme del reg.to n. 1408/1971, relativo al regime di sicurezza sociale dei lavoratori che operano, per periodi diversi, in differenti Stati membri della UE. L'art. 45 n. 1 del regolamento stesso dispone che - nel caso in cui la legislazione sociale, vigente in uno Stato UE, subordini il diritto alla pensione del lavoratore alla maturazione di un certo periodo di assicurazione - la stessa legislazione debba computare, nel periodo assicurativo anzidetto, anche quello trascorso sotto la legislazione di un altro Stato dell'Unione. Tale disciplina attua il principio della "libertà di circolazione" di cui al menzionato art. 39 TCE, in quanto che, ove non gli venisse riconosciuto il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore medesimo verrebbe scoraggiato dal recarsi a lavorare all'estero, con conseguente lesione della propria libertà di spostarsi al di fuori dello Stato di provenienza. Nel caso concreto, alcuni lavoratori italiani, già iscritti alla previdenza INPS per un breve periodo di tempo - inidoneo alla maturazione della pensione di vecchiaia in base alla legge italiana - si erano in seguito trasferiti a lavorare presso istituzioni delle Comunità europee, ivi maturando ulteriori periodi assicurativi in forza del relativo regime pensionistico. Al ritorno in Italia gli stessi lavoratori, chiedendo alcune rate di pensione rapportate al periodo di iscrizione all'INPS, vedevano respinta la loro richiesta, in quanto il diritto alla pensione non si sarebbe maturato per essere stati iscritti quei lavoratori, allo stesso regime INPS, per troppo breve tempo. Con il che, le autorità italiane mostravano di non aver considerato, ai fini del computo dei requisiti per il diritto alla pensione, il periodo assicurativo presso le Comunità. Ci si chiedeva quindi se una tale posizione confliggesse con il reg.to 1408/71, sopra citato. Al riguardo, la Corte chiariva che, nel caso considerato, il cumulo dei periodi pensionistici non trovasse la sua giustificazione nel suddetto regolamento: quest'ultimo, infatti, si applicherebbe solo ove il lavoratore si spostasse all'interno di diversi "Stati membri" e non, come nella fattispecie, dall'Amministrazione delle Comunità europee (che non sono Stati ma organizzazioni internazionali) a quella di uno Stato membro di tali Comunità. Piuttosto, lo stesso cumulo doveva essere riconosciuto in base al diverso regolamento 29/2/1968, n. 259, il cui Allegato VIII prevede, all'art. 11, che il lavoratore, dimettendo le sue funzioni presso le Comunità, per entrare al servizio di un'"organizzazione" che abbia concluso un "accordo con le Comunità" medesime (in tali "organizzazioni" rientrano gli Stati facenti parte delle Comunità stesse), ha diritto alla valutazione, nei presupposti assicurativi, anche dei periodi assicurativi presso le suddette Comunità.

Stato della Procedura

Il 9/7/10 la Corte ha deciso ex art. 267 TFUE le cause C-286/09 e C-287/09.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente sentenza potrebbero derivare maggiori oneri previdenziali.

Scheda 2 – Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 471/08** - ex art. 267 del TFUE

"Politica sociale–Direttiva 92/85/CEE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro e Politiche Sociali.**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, da un giudice finlandese, di interpretare l'art. 11, punto 1, della direttiva n. 92/85/CEE, relativa alla tutela, sul lavoro, delle lavoratrici gestanti, puerpere o allattanti. In particolare, l'articolo menzionato stabilisce che ove il datore disponga, nei confronti delle lavoratrici suddette, una modifica delle condizioni di lavoro o dell'orario, ovvero l'assegnazione ad altre mansioni - in quanto misure necessarie per preservare la salute della madre e/o del feto - esse lavoratrici conservino, durante il periodo interessato da tale provvedimento, i diritti sorgenti dal contratto di lavoro, compreso quello al mantenimento della retribuzione ed al versamento di un'indennità adeguata. Nella fattispecie, si chiedeva alla Corte di chiarire se tali norme si dovessero interpretare nel senso per cui la lavoratrice - pur trasferita, in ragione della gravidanza, a mansioni di inquadramento inferiore a quelle rivestite prima del trasferimento stesso - conservasse il diritto alla medesima retribuzione che aveva percepito in precedenza. Al riguardo, la Corte ha stabilito che scopo della direttiva non è di fornire una tutela "massima" alle lavoratrici che versino nelle condizioni di cui sopra, da intendersi, come tale, quella tutela che si esprimerebbe nel concedere alle stesse una retribuzione identica a quella percepita prima del trasferimento. Pertanto, una normativa nazionale che non garantisse alle lavoratrici, nelle circostanze in questione, il trattamento retributivo originario, non sarebbe contraria all'ordinamento comunitario. In ogni caso, la direttiva intende apprestare una tutela "minima" a favore delle categorie in questione, nel senso che gli Stati membri, che pure godono di ampia libertà nel disciplinare la materia, debbono comunque conformarsi ai seguenti principi: alle lavoratrici spostate temporaneamente ad altre mansioni, per la loro gravidanza, la legge nazionale non può mai attribuire un reddito inferiore a quello spettante alle lavoratrici normalmente preposte alle medesime mansioni. In secondo luogo, detta retribuzione dovrà sempre includere, oltre alla parte c.d. "di base", anche quelle componenti del precedente stipendio strettamente connesse allo "status" della lavoratrice e quindi non dipendenti dalle circostanze peculiari all'attività precedente (tipo: integrazioni dovute all'anzianità o alla professionalità). Viceversa, la direttiva non prevede che alle lavoratrici in questione siano garantite quelle componenti del precedente reddito che, riferendosi a specifiche condizioni dell'attività ante-trasferimento, non sono ravvisabili in ordine alle mansioni temporaneamente esercitate a cagione della loro gravidanza.

Stato della Procedura

Il 1° luglio 2010 la Corte di Giustizia ha deciso ex art. 267 TFUE la causa C-471/08

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 3 – Lavoro e Affari sociali

Rinvio pregiudiziale n. 98/09 - ex art. 267 del TFUE .

“Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Clausola 8 n. 3”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Trani, di interpretare la clausola 8, n. 3, dell'Accordo quadro del 18/3/1999, allegato alla direttiva 70/1999 di attuazione dell'Accordo stesso. Con gli atti menzionati, è stata predisposta una particolare tutela nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, in quanto più di altri esposti al rischio di abusi. Pertanto, il ricorso a tale schema di impiego viene consentito solo nel rispetto di specifiche condizioni (clausola 5 dell'Accordo), allo scopo di evitare che, mediante il contratto a termine, il datore di lavoro intenda solo evitare la stipula di un contratto a tempo indeterminato, per eludere le garanzie ad esso connesse. Inoltre, la clausola 8 n. 3 dell'Accordo dispone che – nel caso in cui le norme di uno Stato membro, vigenti prima del recepimento in esso della direttiva che attua l'Accordo, siano eventualmente più garantistiche, per il lavoratore, di quanto non sia l'Accordo medesimo – tali maggiori garanzie dovrebbero pur sempre essere rispettate. Con riguardo all'Italia, la dir. 70/1999 che attua l'Accordo quadro è stata recepita con D.Lgs. 368/2001, il quale ha, ovviamente, abrogato la disciplina interna fino ad allora applicata al lavoro a tempo determinato, di cui alla legge 230/1962. Quest'ultima conteneva, fra l'altro, una disposizione garantistica secondo la quale, nel caso il lavoratore a termine fosse assunto per sostituire altro lavoratore assente, il relativo contratto doveva menzionare sia il nome del sostituito che le ragioni della sostituzione (art.1, co 2, lett. b). Era dubbio, dunque, se il D.Lgs 368/2001 - che in recepimento della direttiva 1999/70 ha abrogato le citate disposizioni della L. 230/62 - fosse in conflitto o meno con la clausola 8 n. 3 dell'Accordo quadro richiamato nella stessa direttiva, secondo cui il recepimento dell'Accordo stesso (incorporato nella stessa dir. 70/1999) non può consentire l'introduzione di un trattamento, circa il lavoro a termine, peggiorativo di quello antevigente. In proposito, la Corte ha chiarito che tale questione esula dalla sua competenza per rientrare in quella del giudice del rinvio, ma che spetta comunque alla Corte fornire, allo stesso giudice nazionale, i criteri che informino la sua valutazione. Pertanto, si sottolinea innanzitutto che il conflitto, fra la norma europea e quella interna, è ravvisabile solo previa comparazione di tutte le garanzie, disposte nel complesso dalla dir. 1999/70, con tutte le garanzie approntate dalla previgente L. 230/62. In secondo luogo, il giudice interno dovrebbe chiedersi se il recepimento della direttiva diminuisce o meno il “livello generale di tutela” dei lavoratori a tempo determinato. Pertanto - anche ammesso che le garanzie disposte dalla direttiva fossero meno cospicue di quelle previste dalla legislazione precedente - la clausola 8 verrebbe violata solo se i lavoratori a termine, ingaggiati a fini sostitutivi (ai quali attiene la scomparsa dell'obbligo di menzione, in contratto, degli elementi predetti), costituissero una porzione considerevole di tutti i lavoratori assunti a termine.

Stato della Procedura

Il 24/6/10 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-98/09, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C – 395/08 e 396/08– ex art. 267 del TFUE.****“Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dall'Appello di Roma, di interpretare alcune disposizioni della direttiva 97/81, che attua, incorporandolo, l'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale. Si tratta, al riguardo, delle clausole dello stesso Accordo quadro nn. 1, 4 e 5, n. 1. Dal loro complesso, risulta che gli Stati membri debbono applicare, ai lavoratori impiegati secondo questa modalità, le stesse “condizioni di impiego” riservate ai lavoratori a tempo pieno (clausola 4). Ora, al giudice del rinvio si appellavano alcuni componenti del “personale di volo” dell'Alitalia. Questi adducevano che il loro lavoro, in ragione della stessa sua natura, era stato organizzato nell'unica forma possibile, consistente nel modello “part-time verticale ciclico”. In base a tale schema, si prevedeva che i lavoratori lavorassero per un orario giornaliero “normale”, ma limitatamente ad alcune settimane o ad alcuni mesi dell'anno. Ora, dal combinato disposto del D. Lgs n. 61/2000 e del D. L. n. 463/1983, risulta che in Italia, nel calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori - che è presupposto per il diritto alla pensione - vengono conteggiate solo le “settimane” lavorate. Ne deriva, dunque, uno svantaggio per i lavoratori del caso concreto, per il fatto, già menzionato, di non lavorare tutte le settimane del mese o dell'anno. Il trattamento “in peius” riservato, quindi, ai lavoratori “part-time verticale ciclico” - rispetto ai lavoratori a tempo pieno e anche a quelli part-time orizzontale (questi ultimi lavorano tutte le settimane dell'anno, con orario giornaliero ridotto) - si presentava come inconciliabile con la menzionata clausola 4 dell'Accordo quadro, secondo la quale i lavoratori a tempo parziale non possono subire l'applicazione di “condizioni di impiego” meno favorevoli rispetto a quelle di cui godono i lavoratori a tempo pieno. In proposito, la Corte ha valutato se il concetto di “condizioni di impiego” ricomprendesse, accanto agli aspetti organizzativi del lavoro, anche quelli “economici”, quali il diritto alla pensione e le sue modalità. Al riguardo, la risposta è stata positiva - considerando che i citati Accordo quadro e dir. 97/81 sono orientati a fornire ai lavoratori “part-time” una tutela particolarmente intensa. Perciò, una normativa interna che, riguardo ai lavoratori “part-time verticale ciclico”, non considerasse le settimane “non lavorate” nel computo di detta anzianità, contrasterebbe con la clausola predetta. Parimenti, tale normativa nazionale confliggerebbe con le clausole nn.1 e 5, n. 1, dirette all'incentivazione del ricorso al lavoro part-time. Infatti, il mancato conteggio, nell'ambito dell'anzianità contributiva, delle settimane non lavorate, distoglierebbe i lavoratori dall'accettare i termini del tipo di part-time in argomento, piuttosto che incoraggiarli.

Stato della Procedura

Il 10/6/2010 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C-395/08 e 396/08 (art. 267 TFUE).

In seguito, il Ministero del Lavoro ha interessato la competente Direzione affinché si provvedesse ad una modifica della normativa censurata dalla Corte di Giustizia stessa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente sentenza derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese previdenziali, dovute all'incremento degli aventi diritto alla pensione per anzianità contributiva.